

LEGISLAZIONE NEWS

A cura del Servizio Affari istituzionali e avvocatura • Arpa Emilia-Romagna

DECRETO “ALLUVIONI”: LE MISURE A FAVORE DEI SOGGETTI COLPITI

DI 1 giugno 2023, n. 61
Gu n. 127 del 01/06/2023

Con il Dl n. 61 del 1 giugno 2023 – in vigore dal 2 giugno – sono state approvate le prime misure urgenti a sostegno delle popolazioni di Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpite dalle alluvioni iniziate il 1 maggio scorso. Le misure si applicano “ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1” al medesimo decreto. Il decreto prevede (art. 1) la sospensione dei termini relativi a versamenti e adempimenti tributari e contributivi in scadenza nel periodo dal 1 maggio al 31 agosto, oltre ai premi per l’assicurazione obbligatoria. La sospensione opera anche per i versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute per addizionali regionale e comunale dell’Irpef, operate dai soggetti indicati, in qualità di sostituti d’imposta. I versamenti sospesi devono essere effettuati (senza sanzioni né interessi) in unica soluzione entro il 20 novembre 2023. Entro il predetto termine devono essere effettuati anche gli adempimenti fiscali diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni. È altresì prevista la sospensione (dal 1 maggio al 31 agosto) dei versamenti, tributari e non, derivanti da cartelle, ingiunzioni di pagamento e avvisi di accertamento esecutivi emessi dagli agenti della riscossione, enti territoriali o loro concessionari. I termini di versamento riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. Il decreto prevede (artt. 2 e 3) la sospensione dei termini processuali relativi ai giudizi civili, penali, amministrativi, contabili e tributari (dal 1 maggio al 31 luglio 2023), nonché la sospensione (art. 4) dei procedimenti e dei termini amministrativi (dal 1 maggio al 31 agosto 2023) con riferimento a “tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori”. All’art. 11 si prevede la sospensione (dal 1 maggio al 30 giugno) “per le società e le imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1” anche del versamento del diritto annuale dovuto alla Cciaa, degli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30 giugno 2023 e del pagamento delle rate di mutui o finanziamenti di qualsiasi genere, nonché dei canoni dei contratti di leasing aventi a oggetto beni mobili strumentali all’attività di impresa o immobili. L’iter di conversione del Dl 61/2023 è attualmente in corso alla Camera. Tra le proposte di emendamento presentate in fase di “audizione informale” presso la Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera si segnalano quelle della Regione Emilia-Romagna

e degli altri soggetti che insieme alla Regione hanno sottoscritto il Patto per il lavoro e per il clima. Con riferimento agli articoli sopra indicati è stato in particolare chiesto:

- (art. 1) “di estendere l’ambito di applicazione del Dl anche a coloro che hanno il domicilio nei luoghi colpiti dall’alluvione”
- di “estendere il periodo di sospensione dei versamenti tributari al 31 dicembre 2023 in luogo dell’attuale 31 agosto 2023”
- di prevedere l’esenzione dal pagamento dell’Imu per i fabbricati “distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 settembre 2023”
- di prevedere che i versamenti sospesi possano essere effettuati anche “mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo” con scadenza al 20 novembre 2023 per il solo pagamento della prima rata
- (art. 2) di sospendere “fino al 31 dicembre 2023” anche l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili a uso abitativo (sfratti) per mancato pagamento del canone alle scadenze
- (art. 4) di “escludere dalle sospensioni dell’art. 4 i procedimenti relativi a concorsi pubblici svolti con modalità telematica”, ovvero le “procedure concorsuali delle aziende ed enti del Ssn”, lasciando la possibilità alla Regione di “individuare specifici procedimenti ai quali non applicare l’effetto sospensivo”
- di inserire una previsione *ad hoc* di sospensione “particolarmente lunga nell’ambito della tutela ambientale”, aggiungendo un comma in cui si disponga che “in riferimento ai procedimenti sanzionatori e contravvenzionali in materia ambientale, sono sospesi dal 1° maggio 2023 al 1° maggio 2024 i termini dei procedimenti di cui agli articoli 16, 18, 20 e 22 della L 24 novembre 1981, n. 689, e agli articoli da 318-bis a 318-octies del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152”
- di sospendere “fino al 31 agosto 2023” anche l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili (sfratti) a uso non abitativo
- (art. 11) di estendere al 31 dicembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023) il termine per effettuare i versamenti previsti dall’art. 11 del decreto, ampliandone anche l’elenco.

SULL’EFFETTO AUTOMATICO DI VARIANTE URBANISTICA DELL’AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE

Sentenza Consiglio di Stato n. 4748 del 10 maggio 2023

Il gestore di una discarica di rifiuti non pericolosi aveva presentato un progetto di ampliamento dell’impianto per l’ottenimento delle autorizzazioni Via e Aia ex art. 208 Tua. Il progetto veniva in un primo tempo approvato dalla Provincia. Nell’autorizzazione si prevedeva però, in applicazione dell’art. 17 c. 5 della Lr 9/1999, che la Via rilasciata costituiva variante cartografica agli strumenti urbanistici

comunalmente “a condizione che su tale variante sia acquisito l’assenso dal Consiglio comunale (...) entro 30 giorni dalla presente deliberazione a pena di decadenza”. Avendo riscontrato che il Comune in cui era localizzato l’impianto non aveva ratificato il provvedimento positivo di Via entro il termine assegnato, gli enti preposti annullavano le precedenti autorizzazioni. La società impugnava gli atti di annullamento in autotutela, sostenendo che l’approvazione del progetto ai sensi dell’art. 208 Tua comportava di per sé l’effetto di variante agli strumenti urbanistici anche in mancanza del consenso del Comune in sede di conferenza di servizi e anche in assenza di una sua successiva ratifica. Il CdS, riformando la sentenza del Tar che aveva respinto in primo grado il ricorso, lo accoglie in appello, precisando che l’art. 208 Tua costituisce “norma speciale nazionale sopravvenuta alla precedente Lr n. 9 del 1999” e che “la materia legata alla tutela dell’ambiente ... risulta comunque di competenza esclusiva statale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 117, c. 2, lett. s) Cost, per cui, a maggior ragione, alla fattispecie in esame trova applicazione l’art. 208 del Dlgs n. 152/06” con la conseguenza che l’introduzione da parte del provvedimento regionale di una condizione di efficacia “a pena di decadenza” della disposizione statale appare illegittima.

DIFFIDE E SANZIONI NON SONO LA STESSA COSA

Sentenza Tar Emilia-Romagna n. 289 dell’11 maggio 2023

Una società aveva impugnato dei provvedimenti di diffida con cui le era stata contestata la violazione di alcune prescrizioni Aia e intimato il ripristino di buone condizioni di manutenzione dell’impianto, mediante la pulizia delle piazzole di accesso alla struttura. Effettuati gli adempimenti intimati, le diffide erano state archiviate. La ricorrente sosteneva che le diffide avrebbero dovuto essere annullate in autotutela dall’ente adottante, sia perché a suo dire il provvedimento di Aia non prevedeva che le piazzole dovessero essere perfettamente “lisce”, sia in considerazione dell’archiviazione del procedimento sanzionatorio ex art. 29-quattordicesima Tua disposta dall’ente. Nel respingere il ricorso, il Tar richiama un suo precedente e ribadisce che “il procedimento sanzionatorio amministrativo (...) pur basandosi sugli stessi elementi fattuali, è del tutto autonomo rispetto al procedimento monitorio e ai due provvedimenti di diffida di cui oggi si controverte e risponde ad esigenze e finalità diverse da quelle sottese a questi ultimi”, in quanto “la diffida non ha carattere sanzionatorio, ma risponde alla diversa finalità di sollecitare il destinatario a compiere le attività necessarie per riportare i locali in una condizione di conformità rispetto alle prescrizioni contenute nell’Aia” (v. Tar ER, sez. II, 7/11/2022 n. 890).